



CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DEL DEMANIO E L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PER L'AVVALIMENTO DI PERSONALE

L'**Agenzia del Demanio E.P.E.**, con sede in Roma via Barberini 38, (di seguito indicata come AdD) in persona del Direttore p.t., Dott.ssa Alessandra dal Verme

E

L'**Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata** (di seguito indicata come ANBSC) con sede in Roma via del Quirinale 28, in persona del Direttore p.t. Prefetto Bruno Corda (di seguito congiuntamente denominate: "le Parti")

PREMESSO CHE

L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata,

- è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, Codice delle leggi antimafia;
- ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha sede principale in Roma e 4 sedi secondarie, attualmente in Milano, Napoli, Reggio Calabria e Palermo;
- è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno;
- E svolge i seguenti compiti:
 - 1) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della

consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

- 2) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo lii; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
- 3) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
- 4) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo lii;
- 5) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
- 6) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;

L'Agenzia del Demanio ente pubblico economico,

- istituita nel 1999 come una delle quattro Agenzie Fiscali nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene trasformata nel 2003 in Ente Pubblico

Economico per effetto del decreto legislativo n. 173/2003; è soggetto giuridico autonomo che, pur operando nell'ambito della Pubblica Amministrazione, fa ricorso a modalità organizzative e strumenti operativi di tipo privatistico, tant'è che per la natura giuridica di ente pubblico economico non rientra tra le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;

- è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi e la relativa attività è regolata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, così come modificato dal decreto legislativo n. 173/2003, da un proprio statuto e regolamento, approvati dal Ministero dell'economia e finanze, e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche e private;
- svolge tutte le funzioni di responsabilità e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato occupandosi, tra l'altro, della sua ottimale composizione nel tempo in modo da tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni operando, in tal senso, in sinergia con le Istituzioni pubbliche e gli Enti territoriali; si occupa, inoltre, delle attività di supporto alla gestione dei beni confiscati. L'Agenzia, inoltre, è costantemente impegnata nella riduzione dei costi di gestione degli immobili, con particolare riguardo ai consumi energetici e agli interventi manutentivi, per i quali l'Agenzia coordina tutti gli interventi sui beni strumentali alle amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO CHE

- Come previsto all'art. 113, comma 2, D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, *ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio;*
- l'ANBSC, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha necessità di utilizzare personale con competenze ed esperienza maturata, tra le altre, nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nonché nella gestione dei beni e veicoli confiscati e, per tale motivo, ritiene utile avvalersi dell'impiego, anche se temporaneo, di alcune unità di personale appartenenti all'AdD;
- già in passato le Parti hanno più volte e proficuamente collaborato anche attraverso il distacco di personale dell' AdD per il supporto di alcune attività transitate dall' AdD all'ANBSC;

- l'Agenzia del Demanio intende proseguire nella proficua collaborazione instaurata tra le due Agenzie negli ultimi anni e, in tale direzione, ritiene utile contribuire a favorire il funzionamento delle attività operative dell'ANBSC, ed in particolare prestando temporaneamente alcune proprie professionalità per lo svolgimento delle attività dell'ANBSC;
- l'iniziativa ha anche risvolti positivi per l'AdD, potendo la stessa produrre una maggiore qualificazione del proprio personale, il quale attraverso un periodo di servizio presso l'ANBSC acquisirà specifiche esperienze e professionalità aggiuntive di cui l'AdD potrà in seguito utilmente giovare in considerazione della missione istituzionale e delle competenze della stessa in materia;

Tanto premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1-Oggetto edurata

La presente convenzione consente e regola l'avvalimento temporaneo di personale dell'AdD presso l'ANBSC per lo svolgimento delle attività descritte al successivo art.2.

Il presente accordo ha durata di un anno (decorrente dalla stipula/dalla individuazione delle unità di personale) eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

Art.2-Attività

L'ANBSC, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nell'ambito della gestione e destinazione dei beni confiscati, ha necessità di utilizzare, temporaneamente, personale con competenze ed esperienza maturata, tra le altre, nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nonché nella gestione dei beni e veicoli confiscati.

Art. 3 - Utilizzo della convenzione e modalità di assegnazione temporanea del personale

Il personale dell'Agenzia del Demanio, da assegnare temporaneamente presso l'ANBSC, potrà essere individuato a seguito di richieste anche nominative da parte dell'ANBSC, che dovrà, inoltre, specificare all'Agenzia del Demanio le funzioni che, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Protocollo, il personale individuato andrà a svolgere.

L'AdD, valutata la compatibilità delle singole richieste avanzate - secondo le sopracitate modalità - con le proprie esigenze di natura organizzativa e produttiva, provvederà all'assegnazione temporanea a ANBSC della risorsa richiesta una volta acquisiti dall'interessato:

- il consenso all'assegnazione temporanea nei modi e termini previsti nella presente convenzione;
- la dichiarazione di assenza di incompatibilità resa ai sensi della disciplina vigente;
- la dichiarazione che nulla avrà a pretendere dall'AdD per emolumenti legati alla produttività/risultato o ulteriori compensi aggiuntivi di tale natura, in quanto saranno erogati al personale impiegato nell'ambito della presente convenzione unicamente quelli determinati dall'ANBSC, ai sensi del successivo art. 4.

Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 potranno essere impiegate fino ad un massimo di 5 unità, con esclusione del personale di livello quadro e quadro-super.

L'avvalimento temporaneo ai sensi della presente convenzione può essere oggetto di revoca da parte dell'AdD o di ANBSC, ovvero di recesso da parte del dipendente distaccato, in entrambi i casi, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicare in forma scritta ai competenti uffici, salvo, di volta in volta, espressa rinuncia al preavviso per accordo di tutte le parti.

L'assegnazione ai sensi della presente convenzione non potrà mai avvenire nell'anno antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite massimo di età o per maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico sulla base della normativa vigente.

Nell'ambito dell'ANBSC, il personale AdD sarà utilizzato nel rispetto della qualifica e dell'esperienza professionale posseduta.

Art. 4 - Trattamento economico e gestione del personale

Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale spettante al personale assegnato nell'ambito della presente convenzione sono totalmente a carico dell'ANBSC secondo quanto di seguito specificato.

L'AdD continuerà ad erogare al predetto personale il trattamento economico fondamentale in godimento al momento dell'assegnazione, che verrà rimborsato dall'ANBSC all'AdD con cadenza semestrale.

Il trattamento economico accessorio del personale assegnato sarà erogato direttamente da ANBSC secondo i criteri presso la stessa vigenti.

Il rapporto di lavoro del personale impiegato nell'ambito della presente convenzione continuerà ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in AdD, fermo restando l'obbligo da parte del personale assegnato di rispettare le norme ed i regolamenti che disciplinano i modi ed i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa presso l'ANBSC, ivi inclusa l'eventuale ammissione alla prestazione lavorativa in modalità agile (lavoro agile).

Il personale AdD impiegato nell'ambito della presente convenzione comunicherà all'ANBSC le assenze a qualsiasi titolo effettuate, secondo le regole interne. L'ANBSC comunicherà mensilmente, e all'occorrenza tempestivamente, all'AdD le assenze, i permessi e le ferie fruiti dai predetti dipendenti che incidano sulla gestione del personale e/o sul trattamento economico degli stessi.

Qualunque modifica del trattamento giuridico durante il periodo di assegnazione temporanea (ad es. aspettative, part-time, benefici L. 104/92 etc) dovrà essere richiesta dal dipendente direttamente all' AdD e da quest'ultima formalizzata, previa intesa con ANBSC.

Art. 5 - Anzianità di servizio e progressione di carriera

Il servizio prestato dal personale impiegato nell'ambito della presente convenzione costituisce titolo valutabile ai fini del computo dell'anzianità di servizio in AdD, a tutti gli effetti di legge.

Art. 6 - Tutela del lavoratore

ANBSC s'impegna a garantire agli interessati una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di distacco.

Art. 8 - Foro competente

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

Roma,

per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore

Dott.ssa Alessandra dal Verme

per l'ANBSC

Il Direttore

Prefetto Bruno Corda



BRUNO
CORDA
28.03.2024
13:17:32
GMT+01:00